

SETTORE

RISCOSSIONE

**“SCALETTATO” IL VERSAMENTO DELLE RATE  
2020 DELLA ROTTAMAZIONE-TER E  
DEL SALDO E STRALCIO**

RIFERIMENTI

- Art. 68, comma 3, DL n. 18/2020
- Art. 1-sexies, DL n. 73/2021
- FAQ Agenzia Entrate - Riscossione

IN SINTESI

*In sede di conversione del c.d. “Decreto Sostegni-bis” è stata rivista la ripresa dei versamenti delle rate 2020 relative alla c.d. “rottamazione-ter” e al c.d. “saldo e stralcio”.*

*In particolare, in luogo del versamento entro il 31.7.2021 è stata prevista una “scalettatura”, con termini differenziati a seconda della rata di riferimento (così, ad esempio, entro il 31.7 dovranno essere versate le rate dovute entro i mesi di febbraio e marzo 2020, entro il 31.8 la rata di maggio 2020).*

*Resta confermato al 30.11.2021 il termine di versamento delle rate scadenti nel 2021.*

SERVIZI COLLEGATI

settimana **professionale**

**SO**  
fisco  
SCHEDE OPERATIVE

**ilnotiziario**



RIPRODUZIONE VIETATA

In sede di conversione del DL n. 73/2021, c.d. "Decreto Sostegni-bis" è stato introdotto il nuovo art. 1-sexies che, modificando l'art. 68, comma 3, DL n. 18/2020, c.d. "Decreto Cura Italia", prevede una revisione dei termini di versamento delle rate 2020 riferite alle somme dovute ai fini della c.d. "rottamazione dei ruoli" (anche per risorse proprie dell'UE e dell'IVA all'importazione) e del c.d. "saldo e stralcio".

A tal proposito va evidenziato che il citato comma 3:

- originariamente disponeva il differimento all'1.6.2020 dei termini di versamento scaduti rispettivamente il 28.2.2020 e 31.3.2020;
- a seguito della riscrittura dello stesso ad opera dell'art. 154, DL n. 34/2020, c.d. "Decreto Rilancio", prevede(va) che il mancato / insufficiente / tardivo versamento, alle relative scadenze, delle rate dovute nel 2020 non determina(va) l'inefficacia della definizione a condizione che il versamento integrale delle stesse fosse effettuato entro il 10.12.2020, prorogato all'1.3.2021 dall'art. 4, DL n. 157/2020;
- per effetto di quanto stabilito dall'art. 4, comma 1, lett. b), DL n. 41/2021, c.d. "Decreto Sostegni" dispone(va) che era considerato tempestivo:
  - il versamento effettuato **entro il 31.7.2021 delle rate in scadenza nel 2020**;
  - il versamento effettuato **entro il 30.11.2021 delle rate in scadenza il 28.2 - 31.3 - 31.5 e 31.7.2021**.

Ora, il citato art. 1-sexies, DL n. 73/2021 prevede una "scalettatura" dei versamenti di quanto dovuto nel 2020 a seconda della rata di riferimento, come di seguito evidenziato.

Scadenza rata	Termine differito
28.2.2020 e 31.3.2020	31.7.2021
31.5.2020	31.8.2021
31.7.2020	30.9.2021
30.11.2020	31.10.2021



Il versamento delle **rate scadenti nel 2021** (entro il 28.2, 31.3, 31.5 e 31.7) resta confermato al **30.11.2021**.

#### "SALDO E STRALCIO" E "ROTTAZIONE-TER"

Stante il nuovo differimento dei versamenti in esame, relativamente al c.d. "saldo e stralcio" e alla "rottamazione-ter" il versamento delle singole rate va effettuato entro i termini così individuati.

Saldo e stralcio	N° rata e scadenza originaria	Scadenza post DL 41/2021	Scadenza post DL 73/2021
Somme dovute dai soggetti che hanno aderito al c.d. "saldo e stralcio" dei debiti risultanti da carichi affidati all'Agente della Riscossione nel periodo 2000 – 2017 che: <ul style="list-style-type: none"> <li>• hanno presentato il mod. SA-ST entro il 30.4.2019;</li> <li>• hanno presentato il mod. SA-ST-R entro il 31.7.2019 usufruendo della proroga disposta dal DL n. 34/2019.</li> </ul>	2° 31.03.2020 (*)	31.07.2021	31.07.2021
	3° 31.07.2020		30.09.2021
	4° 31.03.2021	30.11.2021	30.11.2021
	5° 31.07.2021		

(\*) il termine originario del 31.3.2020 è stato prorogato all'1.6.2020 dal DL n. 18/2020

Rottamazione	N° rata e scadenza originaria	Scadenza post DL 41/2021	Scadenza post DL 73/2021
<ul style="list-style-type: none"> <li>somme dovute dai soggetti che hanno aderito alla definizione agevolata dei ruoli ex DL n. 148/2017, e hanno effettuato l'integrale pagamento, entro il 7.12.2018, delle somme in scadenza nei mesi di luglio / settembre / ottobre 2018, automaticamente ammessi alla "rottamazione-ter".</li> </ul>	3° 31.07.2020	31.07.2021	30.09.2021
	4° 30.11.2020		31.10.2021
	5° 31.07.2021	30.11.2021	30.11.2021
	6° 30.11.2021		
<ul style="list-style-type: none"> <li>somme dovute dai soggetti che hanno aderito alla definizione agevolata dei ruoli affidati all'Agente della Riscossione nel periodo 2000 – 2017, c.d. "rottamazione-ter", presentando l'istanza di adesione (mod. DA-2018) entro il 30.4.2019;</li> <li>somme dovute dai soggetti che hanno aderito alla definizione agevolata dei ruoli ex DL n. 148/2017, e non hanno effettuato l'integrale pagamento, entro il 7.12.2018, delle somme in scadenza nei mesi di luglio / settembre / ottobre 2018, come previsto dal DL n. 34/2019 e hanno presentato il mod. DA-2018 entro il 30.4.2019;</li> <li>somme dovute, a titolo di risorse proprie tradizionali UE e dell'IVA all'importazione, dai soggetti che hanno aderito alla definizione agevolata dei ruoli affidati all'Agente della Riscossione nel periodo 2000 – 2017, c.d. "rottamazione-ter", presentando l'istanza di adesione (mod. DA-2018-D) entro il 30.4.2019.</li> </ul>	3° 28.02.2020 (*)	31.07.2021	31.07.2021
	4° 1.06.2020		31.08.2021
	5° 31.07.2020		30.09.2021
	6° 30.11.2020		31.10.2021
	7° 1.03.2021	30.11.2021	30.11.2021
	8° 31.05.2021		
	9° 31.07.2021		
	10° 30.11.2021		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Somme dovute dai soggetti che hanno aderito alla definizione agevolata dei ruoli affidati all'Agente della Riscossione nel periodo 2000 – 2017, c.d. "rottamazione-ter", presentando l'istanza di adesione (mod. DA-2018-R) entro il 31.7.2019;</li> <li>somme dovute dai soggetti che hanno aderito alla definizione agevolata dei ruoli ex DL n. 148/2017, e non hanno effettuato l'integrale pagamento, entro il 7.12.2018, delle somme in scadenza nei mesi di luglio / settembre / ottobre 2018, come previsto dal DL n. 34/2019 e hanno presentato il mod. DA-2018-R entro il 31.7.2019.</li> </ul>	2° 28.02.2020 (*)	31.07.2021	31.07.2021
	3° 1.06.2020		31.08.2021
	4° 31.07.2020		30.09.2021
	5° 30.11.2020		31.10.2021
	6° 1.03.2021	30.11.2021	30.11.2021
	7° 31.05.2021		
	8° 31.07.2021		
	9° 30.11.2021		

(\*) il termine originario del 28.2.2020 è stato prorogato all'1.6.2020 dal DL n. 18/2020



Per espressa previsione ai nuovi termini è applicabile la **"tolleranza" di 5 giorni** disposta dall'art. 3, comma 14-bis, DL n. 119/2018. Così, ad esempio, è considerato valido:

- il versamento **scadente il 31.7.2021, se effettuato entro il 9.8** (il 31.7 è sabato e pertanto il calcolo dei 5 giorni decorre dal 2.8. I 5 giorni cadono il 7.8 che è sabato);
- il versamento **scadente il 31.8.2021, se effettuato entro il 6.9** (il 5.9 cade di domenica);
- il versamento **scadente il 30.11.2021, se effettuato entro il 6.12** (il 5.12 cade di domenica).

Il versamento entro i nuovi termini non richiede la corresponsione di interessi e non comporta la perdita dei benefici della definizione agevolata.

Se il pagamento è effettuato **oltre il termine previsto ovvero per importi parziali**, come evidenziato dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione sul proprio sito Internet



*“la misura agevolativa **non si perfezionerà** e i versamenti effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute”.*

Merita evidenziare che i soggetti decaduti dalla “rottamazione” / “saldo e stralcio” a causa del **mancato / insufficiente / tardivo pagamento delle somme scadute nel 2019** non possono beneficiare dei nuovi termini di versamento. Gli stessi possono comunque richiedere la rateizzazione delle somme ancora dovute ai sensi dell'art. 19, DPR n. 602/73.

#### FAQ AGENZIA ENTRATE - RISCOSSIONE

Di seguito si riportano le FAQ aggiornate (al 26.7.2021) disponibili sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione con riguardo:

- alle scadenze delle rate relative alla “rottamazione-ter” / “saldo e stralcio” alla luce delle novità sopra esaminate;
- alla proroga dal 30.6 al 31.8.2021 della scadenza dei versamenti delle somme derivanti da cartelle di pagamento / avvisi di accertamento esecutivi, ecc. (con conseguente effettuazione degli stessi entro il 30.9.2021), nonché della notifica di nuove cartelle, prevista dal DL n. 99/2021, c.d. “Decreto Omnibus” (Informativa SEAC [5.7.2021, n. 203](#)) il cui contenuto è stato recepito, in sede di conversione, nell'art. 9 del citato DL n. 73/2021.

#### 1. Fino a quando sono sospesi i pagamenti delle cartelle di Agenzia delle Entrate - Riscossione?

I Provvedimenti legislativi emanati nel periodo di emergenza COVID-19 hanno differito al 31.8.2021 il termine “finale” di sospensione del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all'Agente della riscossione.

Pertanto, i pagamenti sospesi sono quelli in scadenza dall'8.3.2020 (\*) al 31.8.2021.

(\*) Per i soggetti con residenza, sede legale o sede operativa nei Comuni della c.d. “zona rossa” (allegato 1, DPCM 1.3.2020), la sospensione decorre dal 21.2.2020.

#### 2. Ho una cartella, che mi è stata notificata tempo fa, scaduta dopo l'8.3.2020. Devo pagarla per evitare le procedure di recupero ovvero i termini per il pagamento sono sospesi?

I termini per il pagamento sono sospesi fino al 31.8.2021.

Il versamento delle somme dovute dovrà essere effettuato entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, ossia entro il 30.9.2021.

#### 3. I pagamenti oggetto di sospensione, che dovranno essere eseguiti entro il 30.9.2021, vanno effettuati in unica soluzione?

Non necessariamente. Per le cartelle di pagamento in scadenza nel periodo di sospensione puoi anche richiedere una rateizzazione.

Al fine di evitare l'attivazione di procedure di recupero da parte dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione, è opportuno presentare la domanda entro il 30.9.2021.

**4. L'Agenzia delle Entrate - Riscossione può notificarmi nuove cartelle nel periodo di sospensione (dall'8.3.2020 al 31.8.2021)?**

No. Nel periodo di sospensione (dall'8.3.2020 al 31.8.2021) l'Agenzia delle Entrate - Riscossione non ha notificato o notificherà alcuna cartella di pagamento, nemmeno tramite PEC.

**5. Ho una cartella contenente carichi affidati all'Agente della riscossione dall'1.1.2000 al 31.12.2010 di importo residuo, calcolato alla data di entrata in vigore del "Decreto Sostegni" (23.3.2021) fino a € 5.000.****Cosa prevede il "Decreto Sostegni" per lo "stralcio"?**

Trattandosi di una cartella riferita a carichi affidati all'Agente della riscossione dall'1.1.2000 al 31.12.2010, di importo residuo inferiore a € 5.000, la riscossione della stessa è sospesa.

A tale riguardo, le modalità e le date dell'annullamento saranno definite da un Decreto del MEF.

**6. Quali sono le agevolazioni previste per il pagamento delle rate in scadenza della "rottamazione-ter" e del "saldo e stralcio"?**

La Legge n. 106/2021, pur non modificando la data di scadenza delle singole rate contenute nell'originario piano di "rottamazione-ter" (28.2, 31.5, 31.7 e 30.11) e "saldo e stralcio" (31.3 e 31.7), ha fissato nuovi termini entro cui poter effettuare il pagamento per mantenere i benefici delle misure agevolate:

- 31.7.2021 è il termine ultimo di pagamento per la rata in scadenza il 28.2.2020 della "rottamazione-ter" e della "Definizione agevolata delle risorse UE" e per quella in scadenza il 31.3.2020 del "saldo e stralcio";
- 31.8.2021 è il termine ultimo di pagamento per la rata in scadenza il 31.5.2020 della "rottamazione-ter" e della "Definizione agevolata delle risorse UE";
- 30.9.2021 è il termine ultimo di pagamento per la rata in scadenza il 31.7.2020 della "rottamazione-ter", del "saldo e stralcio" e della "Definizione agevolata delle risorse UE";
- 31.10.2021 è il termine ultimo di pagamento per la rata in scadenza il 30.11.2020 della "rottamazione-ter" e della "Definizione agevolata delle risorse UE";
- 30.11.2021 è il termine ultimo di pagamento di tutte le rate in scadenza nel 2021; possono usufruirne solo coloro che effettueranno entro i nuovi termini il pagamento di tutte le rate in scadenza nel 2020.

**7. Se non rispetto le scadenze di legge ma pago le rate della "rottamazione-ter" e del "saldo e stralcio" entro i nuovi termini introdotti dalla Legge n. 106/2021, quali bollettini devo usare?**

Per effettuare il pagamento puoi continuare a utilizzare i bollettini contenuti nella "*Comunicazione delle somme dovute*" già in tuo possesso anche se effettuerai il versamento in date differenti rispetto a quelle originarie. Se hai smarrito la "Comunicazione" puoi sempre chiederne una copia con il nostro servizio online.

Inoltre, se vuoi verificare la presenza, nel tuo piano di pagamento della "rottamazione-ter" e/o del "saldo e stralcio", di carichi affidati all'Agente della riscossione dall'1.1.2000 al 31.12.2010 rientranti tra quelli di importo residuo fino a € 5.000 per i quali la legge ha previsto l'annullamento (cfr. art. 4, commi da 4 a 9, DL n. 41/2021), puoi utilizzare lo specifico servizio "*Verifica lo stralcio dei debiti nella tua Definizione agevolata*".

**8. Non ho pagato le rate della “rottamazione-ter” e/o del “saldo e stralcio” in scadenza entro il 31.12.2019 e pertanto si è determinata l’inefficacia della definizione agevolata. Ora posso chiedere la rateizzazione del debito?**

Sì. Il “Decreto Rilancio” ha previsto la possibilità di chiedere la rateizzazione (ex art. 19, DPR n. 602/73) dei debiti oggetto di “rottamazione-ter” o di “saldo e stralcio” per i quali il contribuente ha perso il beneficio della definizione agevolata, non avendo pagato entro i relativi termini le rate che erano in scadenza nel 2019.

Il “Decreto Ristori” ha esteso la possibilità di chiedere la rateizzazione (ex art. 19, DPR n. 602/73) anche a coloro che avevano già perso i benefici delle misure agevolative della “prima rottamazione” (DL n. 193/2016) e della “rottamazione-bis” (DL n. 148/2017) non avendo pagato le rate in scadenza entro i termini previsti.

**9. Ho un piano di rateizzazione in corso con rate che scadono nel periodo di sospensione. Per queste rate devo rispettare le scadenze di pagamento?**

Il pagamento delle rate in scadenza dall'8.3.2020 al 31.8.2021 è sospeso. Queste rate devono essere versate comunque entro il 30.9.2021.

Mantengono invece l'originaria data di pagamento le rate con scadenza successiva al 31.8.2021.

**10. Durante il periodo di sospensione, l'Agenzia delle Entrate - Riscossione prenderà in esame e tratterà le mie istanze di rateizzazione?**

Sì. L'operatività di Agenzia delle Entrate - Riscossione prosegue anche nel periodo di sospensione e pertanto tratterà le tue istanze e ti invierà i previsti riscontri.

**11. Ho un piano di rateizzazione che all'8.3.2020 era ancora in essere, ma potrei avere difficoltà a corrispondere entro il 30.9.2021 tutte le rate in scadenza. È prevista qualche agevolazione?**

Sì. Il “Decreto Rilancio” ha esteso da 5 a 10 il numero massimo delle rate, anche non consecutive, che comportano la decadenza del piano di rateizzazione in caso di mancato pagamento.

Inoltre, il “Decreto Ristori” ha esteso tale agevolazione a tutti i piani di rateizzazione che verranno concessi a fronte di istanze presentate fino al 31.12.2021. Pertanto, entro il 30.9, i contribuenti che hanno interrotto i pagamenti delle rate durante l'intero periodo della sospensione, dovranno effettuare il versamento di un numero di rate tale da evitare la decadenza dal beneficio della dilazione.

**12. Sono state introdotte delle agevolazioni per la presentazione delle richieste di rateizzazione?**

Sì. Per le richieste di rateizzazione presentate a decorrere dal 30.11.2020 e fino al 31.12.2021, il “Decreto Ristori” prevede che la temporanea situazione di obiettiva difficoltà deve essere documentata, ai fini della relativa concessione, solo nel caso in cui il debito complessivo oggetto di rateizzazione sia di importo superiore a € 100.000, in deroga alla soglia di € 60.000 prevista dall'art. 19, comma 1, ultimo periodo, DPR n. 602/73.

**13. Una volta ottenuto il piano di rateizzazione, le eventuali procedure esecutive in essere prima della data di presentazione dell'istanza di rateizzazione sono automaticamente revocate?**

Per i provvedimenti di accoglimento relativi a richieste di rateizzazione presentate dal 30.11.2020, l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate si determina con il pagamento della prima rata del piano di rateizzazione a condizione che non si sia ancora tenuto l'incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.



**14. Ho una cartella i cui termini di versamento sono scaduti prima dell'8.3.2020. L'Agenzia delle Entrate - Riscossione può attivare procedure cautelari o esecutive durante il periodo di sospensione?**

No. Durante il periodo di sospensione, quindi fino al 31.8.2021, l'Agenzia delle Entrate - Riscossione non attiverà alcuna nuova procedura cautelare (ad esempio, fermo amministrativo o ipoteca) o esecutiva (ad esempio, pignoramento).

**15. Ho un fermo amministrativo già iscritto per una vecchia cartella.  
Come posso fare per chiedere la cancellazione o la sospensione del fermo amministrativo durante il periodo di sospensione?**

Puoi pagare integralmente il debito oggetto di fermo amministrativo per ottenere la sua cancellazione oppure chiedere un piano di rateizzazione del debito e, pagando la prima rata, puoi ottenere la sospensione del provvedimento.

**16. Ho subito il pignoramento dello stipendio prima dell'entrata in vigore del DL n. 34/2020. Il mio datore di lavoro continuerà ad effettuare la trattenuta nella misura prevista dalla legge?**

Fino al 31.8.2021 sono sospesi gli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi, effettuati dall'Agente della riscossione prima della data di entrata in vigore del DL n. 34/2020, c.d. "Decreto Rilancio" se relativi a somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego nonché a titolo di pensione e trattamenti assimilati.

Pertanto, il datore di lavoro, nel periodo di sospensione, non deve effettuare le relative trattenute che riprenderanno, salvo l'eventuale pagamento del debito, a decorrere dall'1.9.2021.

**17. Devo ricevere il pagamento di una prestazione professionale da parte di una PA ma ho una cartella di pagamento scaduta di importo superiore a € 5.000.  
La PA farà le verifiche presso l'Agente della riscossione e bloccherà il pagamento?**

No. Nel periodo di sospensione dall'8.3.2020 (\*) al 31.8.2021 le PA non devono verificare la presenza di debiti non ancora pagati all'Agente della riscossione (art. 48-bis, DPR n. 602/73).

Le verifiche eventualmente già effettuate, anche prima dell'inizio della sospensione, che hanno fatto emergere una situazione di inadempienza ma per le quali l'Agente della riscossione non ha ancora notificato l'atto di pignoramento, sono prive di qualunque effetto e le PA procedono al pagamento a favore del beneficiario.

(\*) Per i soggetti con residenza, sede legale o sede operativa nei Comuni della c.d. "zona rossa" (allegato 1, DPCM 1.3.2020), la sospensione decorre dal 21.2.2020.

**18. È possibile ricevere assistenza agli sportelli dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione durante l'emergenza COVID-19? Posso presentarmi direttamente o devo richiedere un appuntamento?**

Gli sportelli dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione presenti sul territorio nazionale, sono aperti dal lunedì al venerdì, con orario dalle 8.15 alle 13.15. L'ingresso è consentito solo con appuntamento. È possibile fissare un appuntamento tramite il servizio "Trova lo sportello e prenota", disponibile nell'area pubblica del portale e dell'App Equiclick senza necessità di pin e password.

